ALLEGATO A

AVVISO PUBBLICO

Sostegno a progetti di Residenze artistiche e culturali (articolo 39, comma 2, della L.R. n. 21/2010) e a progetti di Centro di Residenza e Residenze per Artisti nei Territori (articolo 47 del D.M. n. 463 del 23 dicembre 2024) per il triennio 2025-2027

1. Riferimenti normativi e di programmazione

1. La Regione Toscana adotta il presente avviso in coerenza e in attuazione:

- della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 ("Testo unico in materia di beni, istituti e attività culturali", ed in particolare, della lettera e) e, in particolare, dell'articolo 39 ("Forme del sostegno regionale"), comma 2, e dell'articolo 40 ("Criteri di ammissibilità e di valutazione dei progetti");
- del Regolamento di attuazione della suddetta legge regionale, D.P.G.R. 6 giugno 2011, n. 22/R e, in particolare, dell'articolo 15 ("Requisiti specifici di ammissibilità al sostegno finanziario dei progetti nel settore dello spettacolo"), commi 5 e 6;
- del Programma regionale di sviluppo (PRS) 2021-2025, approvato dal Consiglio regionale con risoluzione n. 239 del 27/07/2023;
- del Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2025, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 73 del 02/10/2024;
- della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale (NaDEFR) 2025, approvata dal Consiglio regionale con Deliberazione n. 100 del 19/12/2024, così come integrata dalle deliberazioni del Consiglio regionale n. 10 del 12/03/2025 ("Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2025. Integrazione alla nota di aggiornamento al DEFR 2025"), n. 20 del 28/04/2025 ("Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2025. Seconda integrazione alla nota di aggiornamento al DEFR 2025") e n. 75 del 31/07/2025 ("Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2025. Terza integrazione alla nota di aggiornamento al DEFR 2025"), che, all'Allegato 1a, individua, tra gli interventi di cui all'Obiettivo 7 ("Promuovere e sostenere lo Spettacolo dal vivo") del Progetto regionale 14 ("Valorizzazione e promozione della cultura, fra tradizione e sviluppo innovativo"), la promozione e sostegno di Residenze artistiche e culturali sull'intero territorio regionale e l'attuazione dell'Accordo di Programma interregionale per il triennio 2025/2027 di cui all'articolo 47 del Decreto Ministeriale n. 463 del 23 dicembre 2024;
- della legge regionale 4 febbraio 2025, n. 11 ("Valorizzazione della Toscana Diffusa") e, in particolare, dell'art. 22 ("Cultura e paesaggio");
- della deliberazione del Consiglio regionale n. 10 del 12/03/2025 ("Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2025. Integrazione alla nota di aggiornamento al DEFR 2025"), che aggiorna la sezione del DEFR di contenuto programmatico, in particolare il par. 4.3 ("La valorizzazione della Toscana diffusa") e il Progetto regionale 27 ("Interventi nella Toscana diffusa"), ed integra l'elenco dei territori della Toscana diffusa rispetto a quanto previsto dal PRS;
- del Decreto Ministeriale n. 463 del 23 dicembre 2024 e, in particolare, dell'articolo 47, che prevede la stipula di specifici Accordi di Programma con le Regioni per progetti relativi all'insediamento, la promozione e lo sviluppo del sistema delle Residenze artistiche, quali interventi aventi carattere concorsuale rispetto a quelli, prioritari, delle Regioni;
- dell'Intesa, sancita in data 18 dicembre 2024 (Rep. atti n. 249/CRS) tra Governo, Regioni e Province autonome, che definisce finalità e obiettivi per l'attuazione dell'articolo 47 del Decreto Ministeriale n. 463 del 23 dicembre 2024;
- della deliberazione della Giunta regionale n. 1206 del 11/08/2025, che approva lo schema dell'Accordo di Programma interregionale tra Regione Toscana e MiC per il triennio

2025/2027, con il quale sono stabilite regole e modalità omogenee di gestione di progetti di Residenza delle Regioni e Province autonome, relative Linee guida contenenti requisiti minimi di accesso e criteri di valutazione e Schema di bilancio;

- della deliberazione della Giunta regionale n. 53 del 29/01/2024 ("P.R.S. 2021-2025. PR 14 Valorizzazione e promozione della cultura, fra tradizione e sviluppo innovativo. Criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. Revoca D.G.R. 134/2018");
- della deliberazione della Giunta regionale n. 1208 del 11/08/2025, in cui sono definiti contenuti e modalità di attuazione dell'intervento di cui all'obiettivo 7 del Progetto Regionale 14 finalizzato al sostegno a progetti triennali di Residenze artistiche e culturali, ai sensi dell'art. 39, comma 2 della legge regionale n. 21/2010 e a un progetto di un Centro di Residenza e a cinque progetti di Residenze per Artisti nei Territori, ai sensi dell'articolo 47 del D.M. n. 463 del 23 dicembre 2024.

2. Oggetto e finalità dell'intervento

1. L'intervento regionale prevede il sostegno a progetti triennali di Residenza artistica e culturale ai sensi dell'art. 39, comma 2, della legge regionale n. 21/2010, ed è volto a favorire l'ulteriore sviluppo di un modello di sistema che persegua gli obiettivi di stabilire un rapporto creativo e attivo tra gli artisti e il territorio di riferimento e di valorizzare le funzioni dei luoghi dello spettacolo quali spazi aperti alle comunità locali e di aggregazione sociale.
2. L'intervento regionale prevede altresì il sostegno a un progetto di Centro di Residenza e a cinque progetti di Residenze per Artisti nei Territori, in attuazione dell'Accordo di Programma interregionale sottoscritto tra Regione Toscana e MiC per il triennio 2025/2027, di cui all'articolo 47 del D.M. n. 463 del 23 dicembre 2024, ed è volto alla promozione e allo sviluppo del sistema delle residenze artistiche, quali esperienze di rinnovamento dei processi creativi, della mobilità, del confronto artistico nazionale e internazionale, di incremento dell'accesso e di qualificazione della domanda.

Parte Prima
Progetti di Residenza artistica e culturale, ai sensi dell'art. 39, comma 2, della legge regionale n. 21/2010

3. Definizione di Residenza artistica e culturale

1. Per Residenza artistica e culturale, ai sensi dell'art. 39, comma 2, della legge regionale n. 21/2010, si intende un luogo di spettacolo, dotato di spazi attrezzati, abitato da una compagine artistica professionale che, sulla base di un progetto coerente e organico, promuove, in un contesto territoriale di riferimento definito, lo sviluppo di attività volte a:

a) valorizzare lo spazio di spettacolo per le funzioni che ha avuto e che può svolgere in rapporto con il territorio di riferimento, favorendo l'incontro e la relazione tra l'intervento culturale, le attività di creazione artistica, lo spazio abitato e la comunità locale;
b) utilizzare anche luoghi non convenzionali (musei, biblioteche, spazi urbani, luoghi di aggregazione, scuole ecc.), ai fini di valorizzare il patrimonio artistico, i luoghi di socialità e contribuire a riqualificare le periferie;
c) qualificare e diversificare l'offerta culturale in relazione alle caratteristiche del contesto e ai fabbisogni rilevati al fine di potenziare la domanda di spettacolo e incontrare nuovi pubblici, in particolare le nuove generazioni;
d) promuovere l'innovazione e la ricerca artistica, l'utilizzo delle nuove tecnologie, anche ai fini di intercettare nuovo pubblico;

e) favorire la partecipazione del pubblico e incrementare la capacità di fruizione, attraverso interventi innovativi e a carattere continuativo di educazione e formazione del pubblico;
f) sviluppare relazioni e collaborazioni a livello locale con altre organizzazioni e istituzioni culturali, con il settore educativo, con il settore sociale;
g) stabilire forme di coordinamento e di collaborazioni con altre esperienze di residenza del territorio regionale, con altri soggetti del sistema regionale dello spettacolo dal vivo e sviluppare interazioni con soggetti operanti a livello nazionale e internazionale;
h) adottare una strategia di comunicazione che utilizza canali tradizionali e nuovi media.

4. Requisiti di ammissibilità e cause di esclusione dei soggetti proponenti progetti di Residenza artistica e culturale

1. Possono proporre progetti di Residenza artistica e culturale soggetti singoli (ad esclusione delle ditte individuali e delle persone fisiche) e raggruppamenti temporanei composti da un minimo di due fino ad un massimo di sei soggetti in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di contributo, dei seguenti requisiti:
a) atto costitutivo e/o statuto che prevedano, tra le finalità e le attività, la promozione e/o la diffusione dello spettacolo dal vivo;
b) sede operativa da almeno tre anni nel territorio della Regione Toscana;
c) svolgimento di attività professionale nell'ambito dello spettacolo dal vivo, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria;
d) attività di produzione e di programmazione di spettacoli svolta nel triennio 2022-2024, prevalentemente negli ambiti disciplinari della prosa e/o della danza, con minimo 15 recite prodotte e/o ospitate "in sede" per ciascun anno. Ai fini del presente avviso, sono considerate recite "in sede" quelle prodotte dal soggetto proponente presso uno degli spazi di spettacolo di cui alla seguente lett. f) e quelle programmate dal soggetto proponente presso uno dei suddetti spazi o presso altri spazi per l'utilizzo dei quali questi abbia ottenuto uno specifico titolo;
e) minimo 10.000,00 euro di oneri sociali versati e minimo 300 giornate lavorative effettuate in ciascun anno del triennio 2022-2024;
f) disponibilità nel territorio regionale, per ciascun anno del triennio, di almeno uno spazio di spettacolo attrezzato e adeguato (sale aperte al pubblico e locali per prove) con relativa agibilità ai sensi delle vigenti leggi in materia di locali di pubblico spettacolo, per un periodo non inferiore a quattro mesi, qualora il progetto sia presentato da un singolo soggetto, e non inferiore a sei mesi, qualora il progetto sia presentato da un raggruppamento di soggetti. In tale ultimo caso, il requisito si intende cumulativo e deve essere assicurato da almeno uno dei componenti il raggruppamento;
g) se beneficiari di contributo regionale nell'annualità precedente, avere ottemperato agli adempimenti previsti in fase di rendicontazione.

2. Ad eccezione dei requisiti di cui alle lettere e) e f), i suddetti requisiti devono essere posseduti da ciascun soggetto proponente, sia singolo che facente parte di un raggruppamento.

3. Il possesso dei suddetti requisiti deve essere attestato dal soggetto proponente mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 resa in sede di presentazione dell'istanza di contributo, e sarà oggetto di controllo da parte del Settore competente, sulla base della normativa vigente in materia e della D.G.R. n. 1058 del 01/10/2001 ("Direttiva per l'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445"). Qualora rilevi la presenza di irregolarità e/o omissioni non costituenti falsità, il Settore competente inviterà il soggetto interessato a regolarizzare e/o completare la dichiarazione entro un termine, decorso inutilmente il quale il soggetto sarà escluso dalla procedura.

4. Con riferimento ai requisiti di cui alle lettere c) e d), ai soggetti proponenti potranno essere richiesti l'acquisizione e l'invio all'Amministrazione rispettivamente dei certificati di agibilità INPS ex ENPALS e dei borderò/C1 (in qualità di organizzatore e/o esecutore) riferiti al triennio 2022-2024.
5. I requisiti di ammissibilità dovranno essere mantenuti per l'intero triennio 2025-2027.
6. Ciascun soggetto, sia singolo che facente parte di un raggruppamento, può presentare una sola proposta progettuale.
7. Non possono proporre progetti di Residenza artistica e culturale, né quali soggetti singoli né quali componenti un raggruppamento:

a) le fondazioni istituite o partecipate dalla Regione Toscana;
b) i Teatri delle Città e i Teatri di Tradizione, di cui al D.M. n. 463 del 23 dicembre 2024;
c) gli enti di diffusione e promozione nell'ambito musicale, di cui all'art. 39, comma 1, lettere c), d), e) e all'art. 43, comma 3, della l.r. 21/2010;
d) gli enti di rilevanza regionale accreditati ai sensi dell'art. 39, comma 2, lettera a), della l.r. 21/2010;
e) le associazioni sportive dilettantistiche, le società sportive dilettantistiche o comunque facenti capo al CONI.

8. Non saranno ammessi al contributo i soggetti che, entro la data di adozione del decreto dirigenziale che approva la graduatoria dei beneficiari di contributo nell'ambito del presente avviso, risultino già beneficiari di contributo nell'ambito di altri avvisi pubblici a sostegno di progetti di produzione di spettacolo dal vivo adottati dai Settori della Direzione regionale Beni, Istituzioni, Attività culturali e Sport della Regione Toscana.

5. Requisiti di ammissibilità relativi ai progetti di Residenza artistica e culturale

1. I progetti di Residenza artistica e culturale proposti, aventi le caratteristiche descritte al par. 3 del presente avviso, dovranno soddisfare i seguenti requisiti:

a) avere durata triennale (2025-2027);
b) riguardare un territorio definito ed omogeneo (uno o più comuni appartenenti alla stessa provincia o, purché contigui, a province diverse) della Regione Toscana;
c) prevedere, per ciascun anno del triennio:
   i. la compartecipazione finanziaria e/o in servizi al costo del progetto da parte di enti locali ed eventualmente di altri soggetti pubblici o privati;
   ii. la compartecipazione finanziaria al costo del progetto da parte del soggetto richiedente, nella misura minima del 40% dei costi ammissibili.

2. Il soddisfacimento dei suddetti requisiti sarà oggetto di controllo puntuale da parte del Settore competente. In assenza di uno o più requisiti, il progetto non sarà ammesso alla successiva fase di valutazione.

6. Costituzione dei raggruppamenti

1. Per la costituzione del raggruppamento temporaneo i soggetti dovranno conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale sottoscriverà la convenzione triennale con la Regione Toscana per la realizzazione del progetto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante del mandatario. Salvo quanto previsto al successivo c. 3, al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della Regione Toscana per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dalla stipula della suddetta convenzione. La presentazione del progetto come raggruppamento temporaneo determina la responsabilità solidale dei soggetti nei confronti della Regione Toscana.

2. Nell'atto costitutivo del raggruppamento dovranno essere stabiliti ruoli, funzioni e oneri di ciascun componente il raggruppamento, nonché la quota percentuale del contributo regionale spettante a ciascun componente il raggruppamento nel caso in cui il progetto risulti finanziato.
3. Qualora il mandato escluda espressamente dalle operazioni del mandatario la riscossione dei pagamenti dei mandanti, nel caso in cui il progetto risulti finanziato il contributo regionale sarà liquidato a ciascun componente il raggruppamento nel rispetto della quota percentuale spettante.
4. Qualora la costituzione del raggruppamento sia avvenuta precedentemente alla presentazione dell'istanza di contributo, il mandatario dovrà trasmettere, a mezzo p.e.c. all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria dei beneficiari e comunque prima della sottoscrizione della convenzione triennale con la Regione Toscana, un atto integrativo recante quanto previsto dal c. 2 e sottoscritto da tutti soggetti componenti il raggruppamento.
5. Qualora la costituzione del raggruppamento avvenga successivamente alla pubblicazione della graduatoria dei beneficiari, il mandatario dovrà trasmettere, unitamente all'istanza di contributo, una dichiarazione di intenti redatta secondo il modello di cui all'Allegato 1 al presente avviso e sottoscritta da tutti soggetti componenti il costituendo raggruppamento, nonché, a mezzo p.e.c. all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria dei beneficiari e comunque prima della sottoscrizione della convenzione triennale con la Regione Toscana, l'atto costitutivo del raggruppamento.

7. Valutazione dei progetti

7.1. Criteri quantitativi

1. Saranno attribuiti fino ad un massimo di trenta (30) punti sulla base dell'attività svolta nel triennio 2022-2024 dai soggetti proponenti, in applicazione dei criteri quantitativi di seguito elencati:

Criterio	Punti
a) numero medio delle recite degli spettacoli prodotti nel triennio 2022-2024	0-4
b) numero medio degli spettatori degli spettacoli prodotti nel triennio 2022-2024	0-4
c) incassi medi degli spettacoli prodotti nel triennio 2022-2024	0-4
d) numero medio delle recite degli spettacoli programmati in sede nel triennio 2022-2024	0-6
e) numero medio degli spettatori degli spettacoli programmati in sede nel triennio 2022-2024	0-6
f) incassi medi degli spettacoli programmati in sede nel triennio 2022-2024	0-6

2. Ai fini del presente avviso, saranno presi in considerazione esclusivamente gli spettacoli ai quali il pubblico possa accedere con l'acquisto di un titolo di ingresso.
3. Ai fini dell'attribuzione del punteggio, la media dei valori relativi all'attività svolta nel triennio 2022-2024 da ciascun soggetto proponente sarà rapportata alla media dei valori massimi relativi all'attività svolta nel triennio 2022-2024 da tutti i soggetti beneficiari di contributo regionale per progetti di Residenza artistica e culturale.

7.2. Sottoinsiemi

1. Successivamente alla valutazione quantitativa e ai fini della valutazione qualitativa, basata sulla comparazione tra progetti presentati da soggetti omogenei dal punto di vista dimensionale, i progetti saranno collocati in tre distinti sottoinsiemi, sulla base degli oneri sociali versati e delle giornate lavorative effettuate dai soggetti proponenti nel triennio 2022-2024, come di seguito specificato:
Primo sottoinsieme:
- minimo 240.000,00 euro di oneri sociali versati;
- minimo 6.000 giornate lavorative effettuate;
Secondo sottoinsieme:
- minimo 90.000,00 euro di oneri sociali versati;

- minimo 2.550 giornate lavorative effettuate;
Terzo sottoinsieme:
- minimo 30.000,00 euro di oneri sociali versati;
- minimo 900 giornate lavorative effettuate.
2. I progetti proposti da soggetti non finanziati nell'ambito dell'avviso di sostegno a progetti di Residenze artistiche e culturali e a progetti di Centro di Residenza e Residenze per Artisti nei Territori per il triennio 2022-2024 (cd. prime istanze) saranno collocati nel terzo sottoinsieme a prescindere dalla media degli oneri sociali versati e delle giornate lavorative effettuate dai soggetti proponenti nel triennio 2022-2024.
3. I soggetti beneficiari di contributo dovranno garantire, per ciascun anno del triennio 2025-2027, il rispetto dei minimi indicati per gli oneri sociali e per le giornate lavorative relativi al sottoinsieme in cui i rispettivi progetti sono stati collocati, pena la riduzione del contributo nella misura indicata dal par. 14 del presente avviso.

7.3. Criteri qualitativi

1. Saranno attribuiti fino ad un massimo di settanta (70) punti sulla base dei contenuti dei progetti proposti, in applicazione dei criteri qualitativi di seguito elencati:

Criterio	Sotto criterio	Punti
a) qualità e organicità del progetto di residenza artistica e culturale	1. offerta culturale in relazione alle caratteristiche del contesto di riferimento e ai fabbisogni rilevati: carattere innovativo e grado di relazione tra intervento culturale, attività di creazione artistica, spazio abitato e comunità di riferimento del progetto	0-8
	2. attività di produzione, con particolare riferimento al programma di attività 2025 e sua coerenza con il programma pluriennale	0-6
	3. attività di programmazione, con particolare riferimento al programma di attività 2025 e sua coerenza con il programma pluriennale	0-8
	4. azioni di ampliamento e formazione del pubblico: carattere innovativo e target di pubblici di riferimento, con particolare attenzione alle nuove generazioni	0-8
	5. relazioni e collaborazioni a livello locale con altre organizzazioni e istituzioni operanti nei settori culturale, educativo e sociale (scuole, enti del terzo settore, ecc.)	0-5
	6. utilizzo di luoghi non convenzionali (musei, biblioteche, spazi urbani, luoghi di aggregazione, scuole, ecc.)	0-5
	7. capacità di fare rete con altre esperienze di residenza del territorio regionale e di promuovere concrete azioni (bandi, ecc.) comuni	0-5
	8. relazioni e collaborazioni con altri soggetti del sistema regionale dello spettacolo dal vivo, in particolare con la Fondazione Toscana Spettacolo, e con soggetti operanti nell'ambito dello spettacolo dal vivo a livello nazionale e internazionale	0-5
b) qualità della direzione (expertise e esperienze maturate)		0-5
c) strategie di promozione e comunicazione		0-5
d) sostenibilità economica del progetto (equilibrio tra costi e ricavi, capacità di reperire risorse ulteriori rispetto al contributo regionale)		0-5
e) buone pratiche (politiche del personale, sostenibilità ambientale e sociale, equità di genere)		0-5

2. Saranno ammessi al contributo i progetti che abbiano ottenuto almeno 35 punti nella valutazione qualitativa.

7.4. Premialità

1. Ai progetti sarà attribuita una premialità di 2 punti nel caso in cui almeno una delle sedi operative dei soggetti proponenti ricada nei territori classificati come appartenenti alla "Toscana diffusa" ai sensi della l.r. n. 11/2025 ("Valorizzazione della Toscana Diffusa"). La rappresentazione cartografica dei territori della "Toscana diffusa" è disponibile nelle pagine web dedicate dello speciale Toscana diffusa (https://www.regione.toscana.it/toscana-diffusa) e su Geoscopio (https://www502.regione.toscana.it/geoscopio/toscanadiffusa.html).
2. Nel caso in cui il Comune nel quale ricade la sede operativa risulti essere stato classificato solo in parte come appartenente alla "Toscana diffusa", ogni particella catastale parzialmente interessata dalla classificazione è considerata totalmente inclusa nel territorio della "Toscana diffusa". A tal fine, il soggetto proponente è tenuto ad indicare gli estremi catastali identificativi della/e sede/i operativa/e.

8. Risorse finanziarie

1. Per ciascun anno del triennio 2025-2027, le risorse finanziarie stanziate nel bilancio finanziario gestionale 2025-2027 per il sostegno di progetti di Residenza artistica e culturale ammontano ad euro 1.500.000,00.

9. Ripartizione delle risorse e determinazione del contributo

1. Il totale delle risorse disponibili sarà ripartito tra i sottoinsiemi sulla base del totale degli oneri versati e delle giornate lavorative effettuate da tutti i soggetti proponenti i progetti ammessi al contributo, nonché del numero dei progetti ammessi al contributo.
2. Ai fini della determinazione del contributo da assegnare a ciascun soggetto proponente i progetti ammessi al contributo, sarà adottato il metodo del valore-punto, in base al quale il punteggio totale attribuito al progetto proposto viene moltiplicato per il valore-punto corrispondente al sottoinsieme in cui il progetto è collocato, ottenuto dal rapporto tra l'ammontare delle risorse disponibili per il sottoinsieme e il totale dei punti attribuiti ai progetti collocati nel sottoinsieme.
3. Il contributo assegnato a ciascun soggetto proponente potrà essere al massimo pari al 60% dei costi complessivi del progetto e non potrà eccedere la differenza tra costi e ricavi risultante dal piano economico-finanziario presentato in sede di istanza di contributo.
4. Ove il contributo determinato con le modalità di cui al c. 2 ecceda la differenza tra costi e ricavi risultante dal piano economico-finanziario del progetto, tale eccedenza sarà redistribuita tra i successivi soggetti in graduatoria, sempre in applicazione del metodo del valore-punto.

10. Costi ammissibili

1. Per ogni annualità dei progetti di Residenza artistica e culturale sono ammissibili i costi inerenti il progetto direttamente sostenuti dal soggetto beneficiario, documentabili e pagati con strumenti tracciabili, nonché riferiti all'arco temporale 1 gennaio-31 dicembre.
2. Il piano economico-finanziario dei progetti dovrà prevedere le voci di costo di seguito specificate:

- costi di produzione e tournée (scene, costumi, noleggi, altre spese per allestimenti, viaggi e trasporti, vitto e alloggio);
- quote di coproduzione;
- costi di ospitalità (compensi compagnie in ospitalità, viaggi e trasporti, vitto e alloggio delle compagnie ospitate);
- costi inerenti altre attività di residenza;

- costi del personale (compensi e oneri sociali);
- costi SIAE;
- costi di promozione e comunicazione, nella misura massima del 15% dei costi ammissibili del progetto;
- costi generali direttamente collegati alla realizzazione del progetto, nella misura massima del 20% dei costi ammissibili del progetto.

3. Non sono ammissibili le seguenti tipologie di costi:
- rate di mutuo o finanziamento, commissioni per operazioni finanziarie e altri oneri meramente finanziari;
- costi di manutenzione straordinaria degli spazi di spettacolo;
- spese di investimento;
- sanzioni;
- costi relativi a danni e indennizzi;
- costi quantificabili come controvalore economico figurato del lavoro volontario;
- imposte.

4. L'IVA è da considerarsi un costo ammissibile, qualora recuperabile in tutto o in parte in base al regime fiscale cui aderisce il soggetto beneficiario.

11. Modalità di liquidazione del contributo

1. La liquidazione del contributo annuale avverrà, previa verifica della regolarità contributiva e fiscale del soggetto beneficiario, in due tranche:
- il 70% a seguito della presentazione da parte del soggetto beneficiario della documentazione di cui al par. 12.1 del presente avviso (solo per l'anno 2025, a seguito della sottoscrizione della convenzione triennale tra Regione Toscana e soggetto beneficiario per la realizzazione del progetto);
- il rimanente 30% a seguito della presentazione da parte del soggetto beneficiario della documentazione di cui al par. 12.2 del presente avviso.

12. Documentazione da trasmettere ai fini del monitoraggio dei progetti

12.1. Documentazione a preventivo

1. Per ciascuno degli anni 2026 e 2027, i soggetti beneficiari dovranno trasmettere, entro il 28 febbraio, tramite piattaforma informatica, la seguente documentazione:
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sulla permanenza dei requisiti di ammissibilità di cui al par. 4 del presente avviso;
- programma annuale delle attività (comprensivo dei dati relativi alla dimensione delle stesse), coerente con il progetto triennale presentato in sede di istanza di contributo;
- piano economico-finanziario del progetto;
- dati definitivi relativi alla dimensione delle attività progettuali svolte nell'anno precedente.

12.2. Documentazione a consuntivo

1. Per ciascun anno del triennio 2025-2027, i soggetti beneficiari dovranno trasmettere, entro il 31 dicembre, tramite piattaforma informatica, la seguente documentazione:
- relazione sulle attività progettuali svolte (comprensiva dei dati relativi alla dimensione delle stesse);
- bilancio consuntivo del progetto;
- bilancio consuntivo del soggetto beneficiario relativo all'anno precedente, approvato dagli organi competenti;
- rendicontazione analitica delle spese sostenute, per un importo pari ad almeno il 150% del contributo assegnato.

13. Variazioni

1. I soggetti beneficiari di contributo sono tenuti a comunicare tempestivamente al Settore competente:
   a) variazioni sostanziali intervenute nei programmi di attività e/o rispetto al progetto presentato in sede di istanza di contributo, che potranno comportare una riduzione del 20% del contributo assegnato qualora si verifichi quanto previsto al par. 14, c. 1, lett. c);
   b) variazioni relative alla rappresentanza legale e/o all'assetto giuridico, o comunque ogni altro fatto che possa incidere sul possesso anche solo di uno dei requisiti richiesti per l'ammissione al contributo, che potranno comportare la revoca del contributo.
2. Il Settore competente, effettuate le opportune verifiche, autorizza le variazioni comunicate o provvede secondo quanto previsto al par. 14 del presente avviso.

14. Riduzione e revoca del contributo

1. L'amministrazione regionale procederà ad una riduzione del contributo assegnato:
   a) nel caso di mancato rispetto della quota di compartecipazione del soggetto beneficiario (pari ad almeno il 40% dei costi ammissibili), nella misura atta a ristabilire la suddetta quota;
   b) nel caso in cui dal bilancio consuntivo del progetto risulti un utile, nella misura atta ad eliminare la differenza tra ricavi e costi e comunque nella misura massima del contributo;
   c) nella misura del 20%, nel caso in cui dalla relazione annuale sulle attività progettuali svolte risulti uno scostamento negativo della media dei dati riferiti alla dimensione delle attività (numero delle recite e degli spettatori e incassi degli spettacoli prodotti e numero delle recite e degli spettatori e incassi degli spettacoli programmati) superiore al 20% rispetto alla media dei dati riferiti alla dimensione delle attività svolte dallo stesso soggetto nel triennio 2022-2024;
   d) nella misura del 30%, nel caso in cui dalla relazione sulle attività progettuali svolte risulti uno scostamento dei dati riferiti agli oneri sociali e alle giornate lavorative tale da non confermare l'inserimento del progetto nel sottoinsieme in cui è stato collocato in fase di valutazione.
2. L'amministrazione regionale procederà alla revoca del contributo assegnato:
   a) nel caso in cui, nel corso del triennio 2025-2027, si verifichi la perdita, da parte del soggetto beneficiario, di uno o più requisiti di ammissibilità di cui al par. 4 del presente avviso;
   b) nei casi di mancata realizzazione dell'attività o di mancata presentazione, entro i termini prescritti, della documentazione di cui al par. 12 del presente avviso.

Parte Seconda
Progetti di Centro di Residenza e di Residenze per Artisti nei territori, ai sensi dell'art. 47 del D.M. n. 463 del 23 dicembre 2024

15. Definizione di Residenza ai sensi dell'art. 47 del D.M. n. 463 del 23 dicembre 2024

1. Per Residenza, ai sensi dell'art. 47 del D.M. n. 463 del 23 dicembre 2024, si intende un luogo votato alla creazione performativa contemporanea, connotato da una conduzione e una gestione professionale che promuova i processi creativi e alimenti la diversità artistica e sia dotato di spazi attrezzati, strutture tecniche e competenze professionali che consentano ad artisti singoli o a una compagine artistica di fruire di periodi di permanenza tali da fornire opportunità di crescita professionale e di creazione artistica, sulla base di un progetto strutturato e condiviso.

16. Requisiti di ammissibilità e cause di esclusione dei soggetti proponenti progetti di Centro di Residenza

1. Possono proporre progetti di Centro di Residenza raggruppamenti temporanei, composti da un minimo di due fino ad un massimo di cinque soggetti proponenti (come soggetto singolo o

componente un raggruppamento) progetti di Residenza artistica e culturale ai sensi dell'art. 39, c. 2, della legge regionale n. 21/2010 per il triennio 2025-2027 in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di contributo, dei seguenti requisiti:

a) statuto regolarmente registrato, con obbligo di redazione di un bilancio annuale;
b) assolvimento degli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse;
c) iscrizione e agibilità INPS ex ENPALS da almeno 3 anni;
d) assolvimento degli obblighi contributivi e assicurativi;
e) esperienza almeno triennale, maturata nell'ultimo decennio, nell'organizzazione di attività di Residenza, come definita al par. 15 del presente avviso;
f) costi (o uscite, nel caso in cui il bilancio sia redatto secondo criteri non economici) del bilancio dell'anno 2024 tali per cui il totale dei costi (o delle uscite) dei bilanci dell'anno 2024 dei soggetti che compongono il raggruppamento sia pari almeno ad euro 500.000,00;
g) disponibilità, per il triennio 2025/2027, di almeno una sede operativa nel territorio regionale;
h) disponibilità, per il triennio 2025/2027, di uno spazio attrezzato con relativa agibilità ai sensi delle vigenti leggi in materia di locali di pubblico spettacolo, di spazi adeguati alla creazione artistica in ogni sua fase (uffici e sale prove) e di foresterie proprie o strutture convenzionate per l'accoglienza degli artisti ospiti;
i) struttura organizzativa che garantisca la presenza continuativa di almeno tre figure: una impiegata nel ruolo amministrativo/organizzativo, con un'esperienza lavorativa almeno triennale, anche non continuativa; una impiegata nel ruolo tecnico, con un'esperienza lavorativa almeno triennale, anche non continuativa; una o più impiegate nel ruolo artistico, con un'esperienza lavorativa almeno quinquennale;
j) almeno un tutor qualificato presente all'interno della struttura organizzativa o reperito ad hoc, con funzione di accompagnamento agli artisti in residenza.

2. I requisiti di cui alle lett. da g) a j) devono essere posseduti da almeno uno dei componenti il raggruppamento oppure dal raggruppamento nel suo complesso.
3. Il possesso dei suddetti requisiti deve essere attestato dal soggetto proponente mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 resa in sede di presentazione dell'istanza di contributo, e sarà oggetto di controllo da parte del Settore competente, sulla base della normativa vigente in materia e della D.G.R. n. 1058 del 01/10/2001 ("Direttiva per l'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445").
4. I requisiti di ammissibilità dovranno essere mantenuti per l'intero triennio 2025-2027.
5. Ciascun raggruppamento può presentare una sola proposta progettuale.
6. Non possono proporre progetti di Centro di Residenza i Teatri Nazionali, i Teatri delle Città, i Teatri di Tradizione, le Istituzioni Concertistico Orchestrali, i Centri Coreografici Nazionali e i Centri di Rilevante Interesse Danza. É fatta salva la possibilità, per tali soggetti, di collaborare allo sviluppo del progetto, attraverso risorse proprie o servizi, in qualità di partner associati, senza percepire alcun compenso.

17. Requisiti di ammissibilità relativi ai progetti di Centro di Residenza

1. I progetti di Centro di Residenza sono volti a sostenere un accompagnamento artistico non occasionale, prolungato e di natura integrata tra le diverse esigenze che gli artisti possono avere sia dal punto di vista dello sviluppo della progettualità, delle poetiche, dei linguaggi, sia della crescita professionale, organizzativa, manageriale, a prescindere dalle dirette attività produttive. I progetti e le attività dovranno mettere l'accento sull'accompagnamento alla creazione artistica del residente, anche sviluppando la capacità di coinvolgimento creativo delle comunità territoriali. Le attività di accompagnamento dovranno costituire il fulcro del progetto e potranno essere affiancate, in modo comunque non prevalente, da restituzioni del lavoro svolto.

2. Ai fini dell'ammissibilità alla valutazione, i progetti di Residenze per Artisti nei territori, aventi le suddette caratteristiche, dovranno soddisfare i seguenti requisiti:

a) avere durata triennale (2025-2027);
b) per ciascun anno del triennio, accogliere in residenza non meno di otto diversi artisti o compagini artistiche, diversi/e da quelli/e appartenenti all'organizzazione del soggetto proponente, almeno due dei/delle quali devono essere agli inizi del loro percorso, ossia non avere al proprio attivo esperienze significative di presentazione personale del proprio lavoro in forma pubblica e non essere già scritturati da parte del titolare (cd. residenze "trampolino");
c) assicurare ad ogni artista o compagine ospitato/a un periodo di residenza non inferiore a 10 giorni, anche non consecutivi;
d) per ciascun anno del triennio, prevedere un numero minimo di centoventi giornate di residenza, anche non consecutive;
e) assicurare agli artisti in residenza la disponibilità gratuita dell'alloggio e degli spazi attrezzati, nonché un compenso economico. Prima dell'inizio di ogni residenza, tra soggetto ospitante e artisti ospitati dovrà essere sottoscritto un contratto contenente gli obiettivi e le attività, le risorse messe a disposizione e le condizioni economiche, gli impegni e gli obblighi di ciascuno, compresi quelli previdenziali, assistenziali, assicurativi e fiscali, l'articolazione dei tempi di svolgimento. I contratti stipulati dovranno essere allegati alla rendicontazione finale dell'attività;
f) prevedere la compartecipazione finanziaria al costo del progetto da parte del soggetto proponente, nella misura minima del 20% dei costi ammissibili;
g) per ciascun anno del triennio, prevedere un piano economico-finanziario del progetto i cui costi totali siano non inferiori ad euro 175.000,00.

3. Il soddisfacimento dei suddetti requisiti sarà oggetto di controllo puntuale da parte del Settore competente. In assenza di uno o più requisiti, il progetto non sarà ammesso alla successiva fase di valutazione.
4. Saranno ammessi alla valutazione solo i progetti di Centro di Residenza proposti da soggetti che risulteranno beneficiari di contributo per progetti di Residenze artistiche e culturali ai sensi dell'art. 39, c. 2, della legge regionale n. 21/2010 per il triennio 2025-2027.

18. Costituzione dei raggruppamenti

1. Per la costituzione del raggruppamento temporaneo i soggetti dovranno conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale si rapporterà con la Regione Toscana in nome e per conto proprio e dei mandanti.
2. Nell'atto costitutivo del raggruppamento dovranno essere stabiliti ruoli, funzioni e oneri di ciascun componente il raggruppamento, nonché la quota percentuale del contributo regionale spettante a ciascun componente il raggruppamento nel caso in cui il progetto risulti finanziato.
3. Qualora il mandato escluda espressamente dalle operazioni del mandatario la riscossione dei pagamenti dei mandanti, nel caso in cui il progetto risulti finanziato il contributo regionale sarà liquidato a ciascun componente il raggruppamento nel rispetto della quota percentuale spettante.
4. Qualora la costituzione del raggruppamento sia avvenuta precedentemente alla presentazione dell'istanza di contributo, il capofila/mandatario dovrà trasmettere a mezzo p.e.c. (all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it), entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria dei beneficiari, un contratto integrativo recante quanto previsto al c. 2 e sottoscritto da tutti i soggetti componenti il raggruppamento.
5. Qualora la costituzione del raggruppamento avvenga successivamente alla pubblicazione della graduatoria dei beneficiari, il capofila dovrà trasmettere, unitamente all'istanza di contributo, una dichiarazione di intenti redatta secondo il modello di cui all'Allegato 2 al presente avviso e sottoscritta da tutti soggetti componenti il costituendo raggruppamento, nonché, a mezzo p.e.c.

all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria dei beneficiari, l'atto costitutivo dell'A.T.I./A.T.S.

19. Valutazione dei progetti di Centro di Residenza

1. Ai progetti di Centro di Residenza saranno attribuiti fino ad un massimo di cento (100) punti, in applicazione dei criteri qualitativi di seguito elencati:

	Criterio	Sotto-criterio	Punti
Valutazione del soggetto	Profilo qualitativo dei soggetti coinvolti nel Raggruppamento (comprovata capacità di svolgere attività di interesse interregionale, nazionale e internazionale)	1) Esperienza nell'attività di Residenza	0-15
		2) Esperienza nella gestione di: a) progetti di interesse interregionale, nazionale, internazionale; b) progetti interdisciplinari/multidisciplinari; c) progetti rivolti ai giovani con specifiche azioni di scouting; d) progetti di audience development	0-12
	Profilo qualitativo degli eventuali partner associati e loro grado di coinvolgimento		0-5
Valutazione del progetto	Coerenza, articolazione e tipologia delle azioni previste dal progetto di residenza		0-8
	Profilo qualitativo delle competenze delle figure professionali coinvolte a livello artistico, tecnico e organizzativo		0-8
	Profilo qualitativo delle competenze dei tutor riconosciute in ambito nazionale ed internazionale in riferimento ai progetti presentati		0-8
	Tipologia di azioni di tutoraggio e di curatela nei confronti dei progetti artistici		0-8
	Valorizzazione degli artisti agli inizi del loro percorso attraverso la realizzazione di più di due residenze "trampolino"		0-8
	Coerenza delle modalità di selezione degli artisti (inviti alla candidatura, bando della residenza, candidatura spontanea, scelta diretta da parte del curatore) rispetto al percorso di tutoraggio e curatela		0-4
	Incidenza dei compensi degli artisti ospitati in residenza rispetto ai costi complessivi del progetto, oltre il minimo del 20%		0-8
	Qualità delle azioni di coinvolgimento delle comunità dei territori previste dal progetto		0-4
	Collaborazioni previste dal progetto con operatori e istituzioni del sistema culturale e di altri settori (educativo, sociale, sanitario, imprenditoriale, artigianale, ecc.)		0-4

	Capacità di sviluppare azioni con altri progetti di residenza e di sviluppare partenariati e reti progettuali per l'inserimento e l'accompagnamento degli artisti o delle compagini in residenza nel contesto del sistema regionale, nazionale e internazionale dello spettacolo		0-4
	Caratteristiche degli spazi a disposizione		0-4

20. Requisiti di ammissibilità e cause di esclusione dei soggetti proponenti progetti di Residenze per artisti nei territori

1. Possono proporre progetti di Residenze per artisti nei territori, in forma singola o associata, soggetti proponenti (come soggetto singolo o componente un raggruppamento) progetti di Residenza artistica e culturale ai sensi dell'art. 39, c. 2, della legge regionale n. 21/2010 per il triennio 2025-2027 in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di contributo, dei seguenti requisiti:

a) statuto regolarmente registrato, con obbligo di redazione di un bilancio annuale;
b) assolvimento degli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse;
c) iscrizione e agibilità INPS ex ENPALS da almeno 3 anni;
d) assolvimento degli obblighi contributivi e assicurativi;
e) esperienza almeno triennale nello svolgimento professionale di attività di spettacolo dal vivo, anche nell'ambito dell'attività di Residenza, come definita al par. 15 del presente avviso;
f) totale dei costi (o delle uscite, nel caso in cui il bilancio sia redatto secondo criteri non economici) del bilancio dell'anno 2024 pari ad almeno euro 100.000,00;
g) disponibilità di almeno una sede operativa nel territorio regionale nel triennio 2025/2027;
h) disponibilità, per il triennio 2025/2027, di uno spazio attrezzato con relativa agibilità ai sensi delle vigenti leggi in materia di locali di pubblico spettacolo, di spazi adeguati alla creazione artistica in ogni sua fase (uffici e sale prove) e di foresterie proprie o strutture convenzionate per l'accoglienza degli artisti ospiti;
i) struttura organizzativa che garantisca la presenza continuativa di almeno tre figure: una impiegata nel ruolo amministrativo/organizzativo, una impiegata nel ruolo tecnico e una impiegata nel ruolo artistico;
j) almeno un tutor qualificato all'interno della struttura organizzativa o reperito ad hoc, con funzione di accompagnamento agli artisti in residenza.

2. Nel caso di presentazione del progetto in forma associata, i requisiti di cui alle lett. da g) a j) devono essere posseduti da almeno uno dei soggetti partecipanti oppure dai soggetti partecipanti nel loro complesso.

3. Il possesso dei suddetti requisiti deve essere attestato dal soggetto proponente mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 resa in sede di presentazione dell'istanza di contributo, e sarà oggetto di controllo da parte del Settore competente, sulla base della normativa vigente in materia e della D.G.R. n. 1058 del 01/10/2001 ("Direttiva per l'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445").

4. I requisiti di ammissibilità dovranno essere mantenuti per l'intero triennio 2025-2027.

5. Ciascun soggetto può presentare, in forma singola o associata, una sola proposta progettuale.

6. Non possono proporre progetti di Residenze per artisti nei territori i Teatri Nazionali, i Teatri delle Città, i Teatri di Tradizione, le Istituzioni Concertistico Orchestrali, i centri Coreografici Nazionali e i Centri di Rilevante Interesse Danza. É fatta salva la possibilità, per tali soggetti, di collaborare allo sviluppo del progetto, attraverso risorse proprie o servizi, in qualità di partner associati, senza percepire alcun compenso.

7. Nel caso di presentazione del progetto in forma associata, all'istanza di contributo dovrà essere allegata una convenzione stipulata tra le parti in cui sia individuato un soggetto capofila, delegato a presentare il progetto e a rapportarsi con la Regione, e siano stabiliti ruoli, funzioni e oneri di ciascuna parte nella realizzazione del progetto, nonché la quota del contributo regionale spettante a ciascuna parte nel caso in cui il progetto risulti finanziato.

21. Requisiti di ammissibilità relativi ai progetti di Residenze per artisti nei territori

1. I progetti di Residenze per artisti nei territori devono essere fondati su una progettualità condivisa tra l'artista ospite e la struttura ospitante e mettere l'accento sull'accompagnamento alla creazione artistica del residente, anche sviluppando la capacità di coinvolgimento creativo delle comunità territoriali. Le attività di accompagnamento dovranno costituire il fulcro del progetto e potranno essere affiancate, in modo comunque non prevalente, da restituzioni del lavoro svolto.
2. Ai fini dell'ammissibilità al contributo, i progetti di Residenze per Artisti nei territori, aventi le suddette caratteristiche, dovranno soddisfare i seguenti requisiti:
   a) avere durata triennale (2025-2027);
   b) per ciascun anno del triennio, accogliere in residenza non meno di tre diversi artisti o compagini;
   c) assicurare ad ogni artista o compagine ospitato/a un periodo di residenza non inferiore a 10 giorni, anche non consecutivi;
   d) per ciascun anno del triennio, prevedere un numero minimo di quarantacinque giornate di residenza, anche non consecutive;
   e) assicurare agli artisti in residenza la disponibilità gratuita dell'alloggio e degli spazi attrezzati, nonché un compenso economico. Prima dell'inizio di ogni residenza, tra soggetto ospitante e artisti ospitati dovrà essere sottoscritto un contratto contenente gli obiettivi e le attività, le risorse messe a disposizione e le condizioni economiche, gli impegni e gli obblighi di ciascuno, compresi quelli previdenziali, assistenziali, assicurativi e fiscali, l'articolazione dei tempi di svolgimento. I contratti stipulati dovranno essere allegati alla rendicontazione finale dell'attività;
   f) prevedere la compartecipazione finanziaria al costo del progetto da parte del soggetto proponente, nella misura minima del 20% dei costi ammissibili;
   g) per ciascun anno del triennio 2025-2027, prevedere un piano economico-finanziario del progetto i cui costi totali siano non inferiori a euro 35.000,00, qualora il progetto sia presentato da un singolo soggetto, e ad euro 175.000, qualora il progetto sia presentato in forma associata.
3. Il soddisfacimento dei suddetti requisiti sarà oggetto di controllo puntuale da parte del Settore competente. In assenza di uno o più requisiti, il progetto non sarà ammesso alla successiva fase di valutazione.
4. Saranno ammessi alla valutazione solo i progetti di Residenze per artisti nei territori proposti da soggetti che risulteranno beneficiari di contributo per progetti di Residenze artistiche e culturali ai sensi dell'art. 39, c. 2, della legge regionale n. 21/2010 per il triennio 2025-2027.

22. Criteri di valutazione dei progetti di Residenze per Artisti nei territori

1. Ai progetti di Residenze per Artisti nei Territori saranno attribuiti fino ad un massimo di cento (100) punti, in applicazione dei criteri qualitativi di seguito elencati:

	Criterio	Sotto-criterio	Punti
Valutazione del soggetto	Profilo qualitativo del soggetto proponente	1) Esperienza nello svolgimento professionale di attività di spettacolo dal vivo, anche nell'ambito dell'attività di Residenza	0-15
		2) Esperienza nella gestione di: a) progetti di interesse interregionale, nazionale, internazionale; b) progetti interdisciplinari/multidisciplinari; c) progetti rivolti ai giovani con specifiche azioni di scouting; d) progetti di audience development	0-12
	Profilo qualitativo degli eventuali partner associati e loro grado di coinvolgimento		0-5
Valutazione del progetto	Coerenza, articolazione e tipologia delle azioni previste dal progetto di residenza		0-10
	Profilo qualitativo delle competenze delle figure professionali coinvolte a livello artistico, tecnico e organizzativo		0-10
	Profilo qualitativo delle competenze dei tutor		0-10
	Tipologia di azioni di tutoraggio e di curatela nei confronti dei progetti artistici		0-10
	Coerenza delle modalità di selezione degli artisti (inviti alla candidatura, bando della residenza, candidatura spontanea, scelta diretta del curatore) rispetto al percorso di tutoraggio e curatela		0-4
	Incidenza dei compensi degli artisti ospitati in residenza rispetto ai costi complessivi del progetto, oltre il minimo del 20%		0-8
	Qualità delle azioni di coinvolgimento delle comunità dei territori previste dal progetto		0-4
	Collaborazioni previste dal progetto con operatori e istituzioni del sistema culturale e di altri settori (educativo, sociale, sanitario, imprenditoriale, artigianale, ecc.)		0-4
	Capacità di sviluppare azioni con altri progetti di residenza e di sviluppare partenariati e reti progettuali per l'inserimento e l'accompagnamento degli artisti o delle compagini in residenza nel contesto del sistema regionale, nazionale e internazionale dello spettacolo		0-4
	Caratteristiche degli spazi a disposizione		0-4

23. Risorse finanziarie

1. Per ciascun anno del triennio 2025-2027, la quota di cofinanziamento regionale, stanziata nel bilancio finanziario gestionale 2025-2027, ammonta ad euro 500.000,00.

2. Per l'anno 2025, la quota di cofinanziamento a carico del Ministero della Cultura/Direzione Generale Spettacolo ammonta ad euro 372.300,00. Per gli anni 2026 e 2027, il Ministero della Cultura/Direzione Generale Spettacolo confermerà la propria quota di cofinanziamento sulla base

delle disponibilità di bilancio, previa ripartizione dello stanziamento previsionale della quota del Fondo Nazionale dello Spettacolo dal Vivo (FNSV) da effettuarsi in sede di coordinamento tecnico Stato/Regioni e Province Autonome, ai sensi dell'art. 4, c. 4, dell'Intesa di cui al par. 1 del presente avviso. Pertanto, per le medesime annualità, la Regione Toscana si riserva di richiedere ai beneficiari la rimodulazione del progetto.
3. Per l'anno 2025, al sostegno del progetto di Centro di Residenza sono destinate risorse pari ad euro 234.000,00 (di cui 100.000,00 a carico della Regione Toscana e 134.000,00 a carico del Ministero della Cultura/Direzione Generale Spettacolo).
4. Per l'anno 2025, al sostegno dei progetti di Residenze per artisti nei territori sono destinate risorse pari ad euro 638.300,00 (di cui 400.000,00 a carico della Regione Toscana e 238.300,00 a carico del Ministero della Cultura/Direzione Generale Spettacolo).

24. Ripartizione delle risorse e determinazione del contributo
1. Saranno ammessi al contributo il progetto di Centro di Residenza e i cinque progetti di Residenze per artisti nei territori che abbiano ottenuto il punteggio più alto nella valutazione.
2. Il contributo assegnato a ciascun soggetto proponente potrà essere al massimo pari all'80% dei costi complessivi del progetto e non potrà eccedere la differenza tra costi e ricavi risultante dal piano economico-finanziario presentato in sede di istanza di contributo.
3. Ai fini della determinazione del contributo da assegnare a ciascun soggetto proponente i progetti di Residenze per Artisti nei territori ammessi al contributo, sarà adottato il metodo del valore-punto, in base al quale il punteggio totale attribuito al progetto proposto viene moltiplicato per il valore-punto, ottenuto dal rapporto tra l'ammontare delle risorse disponibili per i progetti di Residenze per Artisti nei territori e il totale dei punti attribuiti ai progetti di Residenze per Artisti nei territori ammessi al contributo. Ove il contributo determinato con le modalità di cui al periodo precedente ecceda la differenza tra costi e ricavi risultante dal piano economico-finanziario del progetto, tale eccedenza sarà redistribuita tra i restanti soggetti in graduatoria, sempre in applicazione del metodo del valore-punto.
4. La ripartizione del contributo tra i soggetti componenti il raggruppamento proponente il progetto di Centro di Residenza ammesso al contributo avverrà nel rispetto delle quote percentuali indicate nell'atto di costituzione del raggruppamento.
5. Nel caso di presentazione del progetto per Artisti nei territori in forma associata, la ripartizione del contributo tra le parti avverrà nel rispetto delle quote percentuali indicate nella convenzione tra le stesse sottoscritta.

25. Costi ammissibili
1. Per ogni annualità dei progetti di Centro di Residenza e di Residenze per Artisti nei Territori, sono ammissibili i costi inerenti il progetto direttamente sostenuti dal soggetto beneficiario, documentabili e pagati con strumenti tracciabili, nonché riferiti all'arco temporale 1 gennaio-31 dicembre.
2. Il piano economico-finanziario dei progetti dovrà essere redatto secondo il seguente schema e prevedere le voci di costo di seguito specificate:

a) quota destinata alla residenza degli artisti (minimo 65% del totale dei costi):
- costi connessi alle attività di tutoraggio e formazione;
- compensi e retribuzioni agli artisti in residenza (minimo 20% del totale dei costi);
- costi di assicurazione e ospitalità;
- costi tecnico-organizzativi;

b) quota destinata alle azioni sul territorio (massimo 25% del totale dei costi):
- costi per attività sul territorio coerenti con il progetto di Residenza;
- costi di promozione e comunicazione;

c) quota destinata alle spese generali (massimo 25% del totale dei costi).

26. Modalità di liquidazione del contributo

1. La liquidazione del contributo annuale avverrà, previa verifica della regolarità contributiva e fiscale del soggetto beneficiario, in due tranches:
   - il 70% a seguito della presentazione da parte del soggetto beneficiario della documentazione di cui al par. 27.1 del presente avviso (solo per l'anno 2025, a seguito della pubblicazione della graduatoria dei beneficiari);
   - il rimanente 30% a seguito della presentazione da parte del soggetto beneficiario della documentazione di cui al par. 27.2 del presente avviso.

27. Documentazione da trasmettere ai fini del monitoraggio dei progetti

27.1. Documentazione a preventivo

1. Per ciascuno degli anni 2026 e 2027, i soggetti beneficiari dovranno trasmettere, entro il termine che sarà indicato dal Settore regionale competente, tramite piattaforma informatica, la seguente documentazione:
   - programma annuale delle attività, coerente con il progetto triennale presentato in sede di istanza di contributo;
   - piano economico-finanziario del progetto.

27.2. Documentazione a consuntivo

1. Per ciascun anno del triennio 2025-2027, i soggetti beneficiari dovranno trasmettere, entro il 31 dicembre, tramite piattaforma informatica, la seguente documentazione:
   - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sulla permanenza dei requisiti di ammissibilità di cui ai parr. 16 (per i beneficiari attuatori del progetto di Centro di Residenza) o 20 (per i beneficiari attuatori dei progetti di Residenze per artisti nei Territori) del presente avviso;
   - relazione sulle attività progettuali svolte;
   - bilancio consuntivo del progetto;
   - rendicontazione analitica delle spese sostenute, per un importo pari al 100% del costo del progetto;
   - contratti stipulati con gli artisti ospitati in residenza.

28. Variazioni

1. I soggetti beneficiari di contributo sono tenuti a comunicare tempestivamente al Settore competente:
   a) variazioni sostanziali intervenute nei programmi di attività e/o rispetto al progetto presentato in sede di istanza di contributo, che potranno comportare una rideterminazione del contributo assegnato;
   b) variazioni relative alla rappresentanza legale e/o all'assetto giuridico, o comunque ogni altro fatto che possa incidere sul possesso anche solo di uno dei requisiti richiesti per l'ammissione al contributo, che potranno comportare la revoca del contributo.

2. Il Settore competente, effettuate le opportune verifiche, autorizza le variazioni comunicate o provvede secondo quanto previsto al par. 29 del presente avviso.

29. Riduzione e revoca del contributo

1. L'amministrazione regionale procederà ad una riduzione del contributo assegnato nel caso di mancato rispetto della quota di compartecipazione del soggetto beneficiario (pari ad almeno il 20% dei costi ammissibili), nella misura atta a ristabilire la suddetta quota.

2. L'amministrazione regionale procederà alla revoca del contributo assegnato:
   a) nel caso in cui, nel corso del triennio 2025-2027, si verifichi la perdita, da parte del soggetto beneficiario, di uno o più requisiti di ammissibilità di cui ai parr. 16 (per i beneficiari

attuatori del progetto di Centro di Residenza) o 20 (per i beneficiari attuatori dei progetti di Residenze per artisti nei Territori) del presente avviso;

b) nei casi di mancata realizzazione dell'attività o di mancata presentazione, entro i termini prescritti, della documentazione di cui al par. 27 del presente avviso.

Parte terza
Disposizioni comuni e finali

30. Modalità e termini di presentazione delle istanze

1. Le istanze ai sensi dell'art. 39, c. 2, della L.R. 21/2010 e dell'art. 47 del D.M. 463 del 23 dicembre 2024 dovranno essere presentate, a pena di esclusione, sulla piattaforma informatica https://accessosicuro.sviluppo.toscana.it, accessibile tramite SPID, CIE e CNS, dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso sul B.U.R.T. e fino alle ore 12:00 del 10/10/2025 (ai fini della verifica circa il rispetto dei termini per la presentazione dell'istanza, faranno fede la data e l'ora di presentazione registrati dalla piattaforma).

2. L'istanza, generata automaticamente dal sistema informatico in formato .pdf al momento della chiusura della compilazione e comprensiva di quanto previsto al c. 5, deve essere sottoscritta con firma digitale da parte del legale rappresentante del soggetto richiedente. Non è ammissibile l'istanza presentata fuori termine, non sottoscritta digitalmente, sottoscritta da persona non titolata alla firma, sottoscritta da soggetto diverso rispetto a quello a nome del quale la stessa è redatta, redatta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente avviso, firmata digitalmente con chiave non abilitata alla firma.

3. Sulla piattaforma di cui al c. 1 dovrà inoltre essere caricata la documentazione prevista dall'Allegato 3 al presente avviso.

4. L'istanza è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo del valore di € 16,00, salvi i casi di esenzione ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e ss.mm. Tale adempimento viene assolto mediante versamento a intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, che rilascia la marca dotata di numero di identificazione. L'applicazione della marca da bollo sull'istanza deve essere effettuata inserendo il numero e la data negli appositi campi della scheda "Istanza di contributo" presente sulla piattaforma.

5. In sede di presentazione dell'istanza di contributo, dovranno essere forniti, a pena di inammissibilità:

a) cognome e nome del legale rappresentante del soggetto proponente;
b) denominazione del/i soggetto/i proponente/i;
c) entità del contributo richiesto;
d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, relativa al possesso di requisiti di ammissibilità di cui al par. 4 e, qualora si propongano anche progetti di Centro di Residenza o di Residenze per Artisti nei Territori, ai parr. 16 o 20 del presente avviso;
e) attestazione relativa all'assoggettabilità all'I.R.PE.F. e al regime I.V.A. applicabile;
f) codice fiscale, partita I.V.A., numero iscrizione R.E.A., numero iscrizione C.C.I.A.A., numero matricola I.N.P.S. (ex E.N.P.A.L.S.), anno di apertura matricola I.N.P.S. (ex E.N.P.A.L.S.) del soggetto proponente;
g) sede legale e sede operativa del soggetto proponente;
h) contatti telefonici/mail del soggetto proponente;
i) per i progetti di Residenza artistica e culturale:
   - informazioni relative agli spazi in cui si svolge l'attività di Residenza;
   - descrizione dell'attività svolta e dati sulle attività di produzione e ospitalità realizzate nel triennio 2022-2024 (in caso di prima istanza);
   - dati sulle attività di produzione e ospitalità che si prevede di realizzare nell'anno 2025;

- dati sulle risorse umane impiegate nel triennio 2022-2024 e che si prevede di impiegare nell'anno 2025;
- descrizione del progetto per il triennio 2025-2027 e piano economico-finanziario del progetto per l'anno 2025 e per gli anni 2026-2027;

j) per i progetti di Centro e di Residenza e di Residenza per Artisti nei territori:
- descrizione del progetto per il triennio 2025-2027 e piano economico-finanziario del progetto per l'anno 2025.

6. Per informazioni inerenti i contenuti dell'Avviso è possibile scrivere a: settorefondazioni@regione.toscana.it.
Per supporto alla compilazione dell'istanza e problematiche di tipo tecnico è possibile scrivere a: supportoresidenzeartistiche@sviluppo.toscana.it.

31. Fasi e tempi del procedimento

1. La procedura per l'assegnazione dei contributi si svolgerà in tre fasi:

a) il Settore regionale competente provvederà a:
- accertare la presentazione dell'istanza di contributo con le modalità e nei termini stabiliti nel par. 30 del presente avviso;
- verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui ai parr. 4 e 5 del presente avviso e stilare l'elenco dei progetti di Residenza artistica e culturale ammessi alla valutazione e di quelli esclusi per mancanza dei requisiti di ammissibilità;
- verificare la completezza della documentazione allegata all'istanza ed eventualmente richiedere le opportune integrazioni;
- assegnare ai progetti di Residenza artistica e culturale il punteggio quantitativo, secondo quanto stabilito al par. 7.1 del presente avviso;
- collocare i progetti di Residenza artistica e culturale nei sottoinsiemi di cui al par. 7.2 del presente avviso;
- ripartire le risorse tra i sottoinsiemi;

b) un'apposita commissione di valutazione, nominata con decreto dirigenziale, presieduta dal responsabile del Settore regionale competente e composta da esperti negli ambiti disciplinari della prosa e della danza, provvederà alla valutazione dei progetti di Residenza artistica e culturale, attribuendo a ciascuno di essi un punteggio qualitativo sulla base dei criteri di cui al par. 7.3 del presente avviso;

c) il Settore regionale competente provvederà a:
- determinare, per ciascun sottoinsieme, il valore punto;
- assegnare a ciascun progetto di Residenza artistica e culturale il contributo, secondo le modalità di cui al par. 9 del presente avviso;
- verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui ai parr. 16 e 17 (per i progetti di Centro di Residenza) o 20 e 21 (per i progetti di Residenze per Artisti nei Territori) del presente avviso e stilare l'elenco dei progetti di Centro di Residenza e di Residenze per Artisti nei Territori ammessi alla valutazione e di quelli esclusi per mancanza dei requisiti di ammissibilità;

d) la Commissione di valutazione di cui alla lett. b) provvederà alla valutazione dei progetti di Centro di Residenza e di Residenze per Artisti nei Territori, attribuendo a ciascuno di essi un punteggio qualitativo sulla base dei criteri di cui ai parr. rispettivamente 19 e 22 del presente avviso;

e) il Settore regionale competente provvederà a:
- assegnare a ciascun progetto di Centro di Residenza e di Residenze per Artisti nei Territori il contributo, secondo le modalità di cui al par. 24 del presente avviso;
- stilare le graduatorie delle istanze ammesse al contributo, che saranno adottate con decreto dirigenziale entro 90 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle istanze

e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.), sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale, nella sezione leggi, atti e normativa (www.regione.toscana.it/regione/leggi-atti-e-normative/attiregionali) e sulla pagina dedicata del sito istituzionale della Regione Toscana (www.regione.toscana.it/cinema-musica-e-teatro).

32. Cumulo e divieto di doppio finanziamento

1. I contributi assegnati nell'ambito del presente avviso sono cumulabili con altre fonti di finanziamento pubbliche, a condizione che il medesimo costo non sia rimborsato due volte (cd. divieto di doppio finanziamento).
2. Nella fase istruttoria sulla documentazione a consuntivo presentata dai beneficiari entro il 31 dicembre di ogni anno, il Settore competente verificherà che le medesime attività o spese non siano imputate a più progetti finanziati nell'ambito di differenti avvisi pubblici adottati dai Settori della Direzione regionale Beni, Istituzioni, Attività culturali e Sport.

33. Responsabile del procedimento

1. L'Ufficio responsabile del procedimento è il Settore Fondazioni regionali per la cultura. Istituzioni culturali e siti Unesco. Valorizzazione del patrimonio culturale. Rievocazioni storiche. Politiche per i giovani.
2. Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Margherita Tempestini, dirigente del Settore.

34. Controlli

1. Il Settore Fondazioni regionali per la cultura. Istituzioni culturali e siti Unesco. Valorizzazione del patrimonio culturale. Rievocazioni storiche. Politiche per i giovani affiderà a Sviluppo Toscana S.p.A. l'effettuazione di controlli a campione sulla regolarità delle spese sostenute dai soggetti beneficiari di contributo.
2. Sia in fase di istruttoria che dopo l'eventuale concessione ed erogazione del contributo, i soggetti beneficiari sono tenuti a collaborare alle verifiche sulle attività da essi svolte nell'ambito dei progetti finanziati che la Regione Toscana stabilirà di condurre sia direttamente che tramite soggetti a ciò formalmente delegati.

35. Informazione e pubblicità

1. I soggetti beneficiari che rientrano nelle categorie di cui all'art. 35, D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 58/2019, sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni. L'inosservanza dei suddetti obblighi comporta una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.
2. Tutti i prodotti multimediali e cartacei realizzati dai soggetti beneficiari dovranno riportare il logo della Regione Toscana e, per i progetti ex art. 47 del D.M. 463 del 23 dicembre 2024, anche quello del Ministero della Cultura. I soggetti beneficiari che non abbiano già utilizzato in precedenza il logo della Regione Toscana dovranno contattare l'ufficio competente (Settore Comunicazione, Cerimoniale ed Eventi, tel. 0554384756 - 0554384190, e-mail: marchio@regione.toscana.it), che provvederà all'invio per e-mail del file grafico.

36. Informativa agli interessati ex art. 13, Regolamento (UE) 2016/679

1. Ai sensi dell'art. 13, Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali forniti dai soggetti che presentano istanza di contributo di cui al presente avviso pubblico saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente.

2. A tal fine si fa presente che:

a) Il titolare del trattamento è la Regione Toscana - Giunta Regionale (dati di contatto: P.zza Duomo, 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);

b) il conferimento dei dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude la partecipazione al presente avviso pubblico. I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge e saranno diffusi mediante pubblicazione sulla banca dati degli atti amministrativi della Regione Toscana (ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007) e in Amministrazione Trasparente (ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 22/2013);

c) i dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Settore Fondazioni regionali per la cultura. Istituzioni culturali e siti Unesco. Valorizzazione del patrimonio culturale. Rievocazioni storiche. Politiche per i giovani) per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

d) ai soggetti interessati sono riconosciuti il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dati (urp_dpo@regione.toscana.it);

e) è possibile, inoltre, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità: (http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524).